

LA COMMARA & PARTNERS

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO



FLAT TAX:

RADDOPPIA PER CHI SI TRASFERISCE IN ITALIA

CASSAZIONE SENTENZA N. 22181/2024

L'ASSOLUZIONE PENALE RISPETTO AL GIUDIZIO TRIBUTARIO

DECRETO OMNIBUS:

AGEVOLAZIONI E PROROGHE PER ASD E SETTORE SPORTIVO

LA COMPENSAZIONE DELLE SPESE NEL PROCESSO TRIBUTARIO:

ORDINANZA N. 23592 DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE.

TAX NEWSLETTER

A cura dell'Avvocato e del Dottor

Bartolo Quartana

Stefano La commara



FLAT TAX:

RADDOPPIA PER CHI SI TRASFERISCE IN ITALIA

Il recentissimo d.l. 09.08.2024, n. 113 (cd. "decreto Omnibus"), ha introdotto rilevanti novità in materia fiscale.

Preme porre l'attenzione sulle novità introdotte in tema di imposta sostitutiva dell'IRPEF sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia, poiché, in modifica dell'art. 24-bis del TUIR, l'art. 2 del decreto Omnibus ha previsto il raddoppio dell'imposta sostitutiva, come si illustrerà nel prosieguo.

Per meglio comprendere la novità in questione, si ricorda che la Flat Tax è attivabile da parte del soggetto persona fisica che trasferisce la propria residenza fiscale in Italia a seguito di una specifica opzione esercitabile nel quadro NR della dichiarazione annuale e del versamento della suddetta somma entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. L'accesso al regime è condizionato necessariamente dal requisito che i soggetti non siano stati fiscalmente residenti in Italia per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione.

Il principale vantaggio offerto dalla norma consiste nell'esonero da imposizione progressiva dei redditi di fonte estera, con l'esclusione - per i primi cinque anni - delle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate.

Inoltre, l'istituto consente l'eventuale estensione dell'opzione ai familiari tramite il versamento addizionale di un'imposta sostitutiva annuale di 25.000,00 euro per ciascuno di essi.



Il regime è stato oggetto di interesse anche in confronto ad altri regimi aventi stessa natura in vigore in altri Paesi europei, per la semplicità di accesso e per la lunga durata - fino a quindici anni al primo periodo d'imposta di validità dell'opzione (art. 24-bis, comma 4, TUIR).

In tale quadro si colloca la modifica apportata dal decreto Omnibus, che prevede il raddoppio dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF relativamente ai redditi prodotti all'estero, calcolata in via forfetaria, a prescindere dall'importo dei redditi percepiti, la cui misura passa da euro 100.000 a euro 200.000 per ciascun periodo d'imposta in cui è valida l'opzione.

Il predetto aumento si applica solo ai soggetti che hanno trasferito in Italia la residenza dopo il 10 agosto 2024; sino a questa data era dunque applicabile l'imposta nella misura inferiore.

Cassazione sentenza n. 22181/2024

L'ASSOLUZIONE PENALE RISPETTO AL GIUDIZIO TRIBUTARIO

Una delle maggiori novità introdotte con il d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87 (in G.U. 28/06/2024, n. 150) che disciplina la revisione del sistema sanzionatorio tributario, riguarda la valenza delle sentenze di assoluzione penale rispetto al giudizio tributario.

Ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. m) del suddetto decreto, è stato introdotto l'art. 21-bis nel d.lgs. n. 74/2000.

La nuova disposizione stabilisce che la sentenza irrevocabile di assoluzione penale a seguito di dibattimento abbia efficacia di giudicato nel processo tributario se:

- pronunciata perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso;
- pronunciata nei confronti del medesimo soggetto e degli stessi fatti materiali oggetto del processo tributario.

Il secondo comma di tale disposizione prevede poi che la sentenza siffatta possa essere depositata anche nel giudizio di Cassazione fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio.

Tuttavia, la norma si rivela sotto certi aspetti incompleta, lasciando irrisolti alcuni punti fondamentali della disciplina, dando adito a diverse soluzioni: il legislatore, infatti, non indica riferimenti temporali circa la pronuncia delle sentenze assolutorie penali che si intendono far valere nel giudizio tributario. Sembrerebbe, dunque, che sia possibile depositare in giudizio anche sentenze emesse in un tempo più lontano rispetto a quello in essere.





I primi approdi interpretativi della Suprema Corte di Cassazione concernono proprio tali profili.

In particolare, con la sentenza 22181 del 06 agosto 2024, la Suprema Corte, nell'affrontare la legittimità di alcuni accertamenti bancari, preso preliminarmente atto della modifica legislativa intervenuta in data 29 giugno 2024, constatava che nella parte finale del primo motivo di ricorso era stata dedotta l'esistenza, al momento della notifica degli accertamenti, di una sentenza passata in giudicato che espressamente escludeva le violazioni. In particolare, con sentenza penale dibattimentale del Tribunale di Roma n. 8313 del 13 febbraio 2014, depositata il 13 maggio 2014 e divenuta irrevocabile, il ricorrente, con la formula "*perché il fatto non sussiste*", era stato assolto dai reati tributari contestatigli, in parte riguardanti i medesimi fatti di evasione fiscale posti a base degli avvisi di accertamento oggetto della controversia tributaria.

Di conseguenza, accertata l'esistenza della suddetta sentenza penale irrevocabile, gli Ermellini hanno concesso nuovo termine alle parti per formulare eventuali osservazioni.

L'arresto della Suprema Corte, sebbene si tratti di un provvedimento interlocutorio, attesta la valenza di pronunce di assoluzione anche lontane nel tempo, nonché esito di procedimenti pendenti avviati prima dell'entrata in vigore della norma.

Decreto Omnibus:

agevolazioni e proroghe per ASD e settore sportivo

In tema di ASD e settore sportivo, è importante segnalare alcune novità fiscali introdotte dal d.l. 09.08.2024 n. 113, c.d. "Decreto Omnibus".

In particolare, l'art. 3 del citato decreto proroga le agevolazioni IVA per le associazioni e le società sportive dilettantistiche le cui prestazioni rese nell'ambito dei rapporti associativi sono escluse dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 4, comma 4, d.P.R. n. 633/1972, mentre dal 1° gennaio 2025 saranno soggette ad IVA, ma in regime di esenzione.

L'art. 4 del Decreto Omnibus, invece, concede la possibilità a tali società di ottenere un credito d'imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche con l'unica finalità di sostenere gli operatori del settore sportivo.



Gli investimenti, tuttavia, dovranno rispettare i seguenti requisiti:

- devono essere pari ad una somma non inferiore a 10.000 mila euro;
- devono essere rivolti a leghe e società sportive professionistiche e ASD che nel 2023 hanno ottenuto un ricavo prodotto in Italia che non sia inferiore a 150.000 mila euro e non sia superiore a 15 milioni di euro;
- le spese sostenute sono considerate spese di pubblicità poiché sono rivolte alla promozione della propria immagine e i propri prodotti o servizi;
- i pagamenti devono essere effettuati con versamento bancario o postale o altri sistemi di pagamento diversi dal contante.

Ulteriore novità viene introdotta dall'art. 5 del citato decreto che aggiunge all'elenco di cui alla Tabella A, parte II bis del d.P.R. n. 633/1972 relativo ai beni e servizi soggetti all'aliquota IVA del 5%, anche l'erogazione di corsi di attività sportiva invernale: in questo caso, l'esclusione dal campo di applicazione IVA è garantita fino al 1° gennaio 2025, data a decorrere dalla quale le operazioni saranno esenti IVA.



La compensazione delle spese nel processo tributario:

Ordinanza n. 23592 della Suprema Corte di Cassazione.

Nel processo tributario la compensazione delle spese, disciplinata dall'art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, continua ad essere oggetto di numerosi dibattiti.

Sulla questione, di recente, la V Sezione della Corte di Cassazione si è pronunciata con l'ordinanza n. 23592 depositata il 03/09/2024.

Il caso in esame riguardava uno studio di avvocati a cui era stato notificato un avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, con il quale veniva chiesto il pagamento per maggiore Irap ed IVA per il periodo d'imposta 2010.

La ricorrente, con ricorso per Cassazione ha contestato la violazione dell'art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, nonché l'omessa motivazione per avere il giudice d'appello compensato le spese di lite, nonostante la soccombenza totale dell'Ufficio in primo grado, in secondo grado.

Nell'illustrare il sopra indicato motivo la parte aveva richiamato l'art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992 che consente la compensazione delle spese di lite solo qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate.

La V Sezione della Corte di Cassazione si è pronunciata con l'ordinanza sopra richiamata, riaffermando con estrema fermezza il rigoroso quadro normativo e giurisprudenziale che governa la compensazione che caratterizza il sistema tributario italiano.

Gli Ermellini hanno statuito che il principio di cui all'art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 deve essere interpretato nel senso che la compensazione delle spese di lite, oltre che nell'ipotesi di soccombenza reciproca, è ammissibile solo in presenza di ragioni gravi ed eccezionali, da menzionare espressamente nella decisione.

Ed invero, l'onere di motivazione non è un mero requisito formale, ma consente, oltre all'assolvimento di esigenze di trasparenza, alla funzione di verificare se le ragioni che hanno condotto alla compensazione delle spese di lite abbiano effettivamente carattere di gravità ed eccezionalità, al punto che qualora fosse applicata la regola generale della soccombenza, quest'ultima porterebbe, in concreto, ad un esito interpretativo e applicativo contrario al principio di proporzionalità e in antitesi con gli artt. 24 e 111 Cost.



RICONOSCIMENTI

Le elevate competenze collocano lo Studio La Commara & Partners in una posizione di assoluta eccellenza qualitativa sul mercato nazionale della consulenza fiscale e legale, come testimoniano i numerosi premi e riconoscimenti attribuiti negli anni da "Il Sole 24 Ore", "Toplegal Awards", "Le Fonti Awards" e "Legalcommunity Italian Awards".



CONTATTI

ROMA



+39 06 3218140



www.studiolacommara.it



Viale Bruno Buozzi, 64 - 00197



segreteria@studiolacommara.it

MILANO



+39 02 76013359



in partnership con: www.pglegal.it



Via Sant'Andrea, 3 - 20121

NAPOLI



+39 081 18584553



in partnership con: www.fpcorporatefinance.eu



Via G. Melisurgo, 15 - 80133

DUBAI



in partnership con: www.v7group.com



API Trio Office Tower - Office 3001

